

TRIBUNALE CIVILE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex ART.700 ed ex ART 414 C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

Della docente **CALANNI MACCHIO MARIANNA** nata a [REDACTED]
[REDACTED] CF: [REDACTED], residente in [REDACTED],
[REDACTED], rappresentata e difesa giusta procura in foglio separato digitale, resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica della procura nel processo civile telematico, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: [REDACTED] - PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e **Stefania Fasano** (CF: [REDACTED] - PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei suddetti avvocati, in Palermo, nella Via Catania 42 C, 90141. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Palermo Via S. Lorenzo 312 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Riva de Biasio S.Croce, 1299, 30135 Sestiere Santa Croce VE, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale dello Stato di Venezia Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100

FATTO

- A) La ricorrente è una docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di nomina in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzione e nomina in ruolo ex L. n. 107/2015 (**cf. all. 1**).
- B) La ricorrente, conseguentemente, ha presentato per l'anno scolastico 2017/2018 domanda di mobilità territoriale per assegnazione di ambito a livello nazionale, scuola primaria - docenti assunti nell'A.S. 2015/2016 nelle fasi B e C da GAE (**cf. all. 2 – domanda di mobilità**).
- C) In tale domanda la ricorrente indicava le seguenti prime 6 preferenze: 1 SICILIA AMBITO 0022 2 SICILIA AMBITO 0021 3 SICILIA AMBITO 0019 4 SICILIA AMBITO 0017 5 SICILIA AMBITO 0018, 6 SICILIA AMBITO 0020 (**cf. all. 2 pagg. 6/7**)
- D) Il punteggio della ricorrente, ai fini della mobilità territoriale docenti, è così identificabile: 23 PUNTI (**all. 3 pag. 276**).
- E) Ad esito e conclusione delle operazioni di mobilità alla ricorrente veniva assegnato l'ambito 0013 – Veneto – Provincia di Treviso (**cf. all. 2**).
- F) Pur tuttavia, tale assegnazione appare macchiata da profili di illegittimità atteso che **dall'esame del riepilogo dei movimenti per posto e classe di concorso**, si evince l'assegnazione negli ambiti di opzione della ricorrente, di altri colleghi con punteggio certamente inferiore rispetto a quello maturato dalla stessa.
- G) Nella specie, i nominativi afferenti i soggetti che hanno maturato punteggio inferiore a 23 e che hanno ottenuto l'ambito 0021 SICILIA – richiesto dalla ricorrente in sede di mobilità - sono individuabili nei seguenti: CIACCIO CONCETTA 15 punti (**pag. 4 all.4**)– CIACCIO MARIA BEATRICE PUNTI 18 (**pag. 4 all.4**)– DI GIOVANNA ALESSANDRA PUNTI 12(**pag. 6 all.4**) DI STEFANO MARIA ANNA PUNTI 18 (**pag. 7 all.4**) GIANGRASSO SALVATORE VINCENZO PUNTI 0 (**pag. 9 all.4**) GIANNETTINO CLAUDIA PUNTI 12 (**pag. 9 all.4**).

Come si desume dai bollettini dei trasferimenti allegati al ricorso, emerge che i predetti non erano destinatari di preferenze ad alcun titolo.



STUDIO LEGALE FASANO



AVVOCATI

Via Catania n° 42 c - 90141 - Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

- H) La ricorrente, quindi, avendo punteggio superiore a quello anzi rappresentato, ha presentato reclamo nonché tentativo di conciliazione (cfr **all. 5 e 6**).
- I) Pur tuttavia in seguito al deposito a mezzo PEC della citata istanza, le amministrazioni scolastiche periferiche di competenza non hanno fornito alcuna risposta.
- J) Ecco che allora, si profila nel caso in esame anche la violazione del principio posto dall'art. 31 della Costituzione, che impone alla Repubblica di tutelare e agevolare "la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose" e di "proteggere" la maternità e l'infanzia, favorendo a tale scopo gli istituti necessari.
- K) In particolare si assumono violati i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97, nonché il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3; oltre che l'art. 1 comma 108 L. 107/2015 (assegnazione sulla base delle tabelle di vicinanza) e l'art. 28 comma 1 d.p.r. 487/1994. In tal senso si sono pronunciati anche i Tribunali di Trani, Taranto, Napoli, Napoli Nord, Torino e Roma (cfr. **all. 7**).
- L) La docente ha anche presentato domanda di assegnazione provvisoria (cfr. **all. 8**). Pur tuttavia, in modo del tutto illogico, nonostante le esigenze di famiglia ed il ricongiungimento al Comune di residenza del coniuge e della famiglia, non ha ottenuto tale provvedimento.

RICOSTRUZIONE STORICA DELLA VICENDA AI FINI DELLA CAUTELARE

La docente odierna ricorrente è madre e moglie (cfr. **all. 9**).



Tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale (diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione) ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse – cfr ex multis: tribunale di Pisa, Taranto, Vercelli - risulta suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002).

Per le ragioni di fatto sopra esposte parte ricorrente ha subito una condotta amministrativa illegittima, certamente lesiva della propria dignità professionale, in assoluta carenza motivazionale. La mancata e piena valorizzazione del servizio per come documentato e versato in atti dalla docente, nonché, la corretta collocazione in graduatoria atteso l'elevato punteggio pertanto, è negazione irrazionale, illogica ed illegittima, per i seguenti motivi di

DIRITTO

FUMUS BONI IURIS

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CCNI 8 APRILE 2016 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO, GENERALE ED INDEROGABILE, DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN TEMA DI MOBILITÀ, NON AVENDO RISPETTANDO L'ORDINE DEGLI AMBITI

TERRITORIALI INDICATI NELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO, PRODOTTA DALLA RICORRENTE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.), OLTRE CHE DELL'ART. 1, COMMA 108, L. N. 107/2015, DELL'ART. 6 CCNL MOBILITÀ SCUOLA DEL 8.4.2016, E DELL'O.M. N. 241/2016, NONCHÉ DELL'ART. 28, COMMA 1, D.P.R. N. 487/1994. DETTO PRINCIPIO, INVERO, VINCOLAVA L'AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L. 124/1999.

La docente ha presentato domanda di mobilità mediante l'indicazione delle preferenze ricomprendenti gli ambiti desiderati- **cfr. all. 2 pag. 1.**

Orbene, la condotta amministrativa del MIUR appare macchiata da profili di legittimità atteso che lo stesso non ha rispettato l'ordine delle preferenze indicato dalla docente in domanda ed attribuendo gli ambiti pedissequamente marcati dalla ricorrente a docenti con punteggio inferiore.

A tal fine, l'art. 6 del CCNI così recita: "A norma dell'art. 2, comma 3, CCNI 8/4/2016 *"I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM."*; - sempre per quanto d'interesse, a norma dell'art. 3 C.C.N.I. del 8/4/2016 (mobilità territoriale a domanda e d'ufficio) " [...] 6. *Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15*



STUDIO LEGALE FASANO
AVVOCATI



Via Catania n° 42 c – 90141 – Palermo
PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale. 7. Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia. [...]”; - l'art. 6 CCNI (“FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI”) prevede testualmente “1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: FASE A 1. Gli assunti entro il '14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D. FASE B 1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo

l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. FASE C 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. FASE D 1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. 2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1. [...]

L' ALLEGATO 1 CCNI 8/4/2016 prevede il seguente “ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO: 1. Comunale. Le operazioni di cui alla prima fase, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica, comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: [...] 2. Provinciale. La seconda fase del movimento FASE A concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica. A tale fase partecipano anche i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 15/16 ai sensi dell'art. 399 del Testo Unico nelle fasi 0 e A compresi i docenti nominati sul sostegno. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il

seguinte: EFFETTUAZIONE DELLA FASE B. Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: 1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [...] 2. operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [...] 3. Operazioni di mobilità territoriale 15/16 dalle graduatorie di merito [...] EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. // Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. // I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non

dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti O e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina //EFFETUAZIONE DELLA FASE D [...]”;
- *l'art. 13 del C.C.N.I. disciplina il “ SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO” prevedendo “Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE [...]; II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI otto ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA' [...]; III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE [...]; IV) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI otto ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA' [...]; V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE [...]; VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA [...]; VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI; VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL c.c.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998 [...].”.*

Non solo.

Con Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8/7/2016 il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l'a.s. 2016/2017 determinando *“le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo integrativo concernente la mobilità del personale della scuola”* e prevedendo, per quanto d'interesse, all'art. 9 (*“INDICAZIONI DELLE PREFERENZE”*) *“[...] [..] 10.Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile*

esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali. [...] 17. Il personale del comma 96 dell' art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali decretata dall'Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17 e redatta secondo le modalità di cui al modello allegato alla presente O.M. [...]"

Orbene, la ricorrente si inserisce nella FASE C della mobilità, che opera su piano nazionale, in quanto assunta in ruolo nell'a.s. 2015/2016 nell'ambito del piano straordinario di assunzioni FASE C, proveniente dalle GAE, e quindi che l'assegnazione della sede definitiva opera, per quanto la riguarda, dopo l'espletamento delle operazioni di cui alle FASI A e B, e quindi sui posti disponibili, risultanti una volta effettuate le predette operazioni delle FASI A e B.

Non risulta spiegabile per quale ragione la ricorrente sia stata scavalcata nella scelta della sede da soggetti che avevano riportato un punteggio inferiore al suo.

Ciò, con particolare riferimento alla circostanza che alla ricorrente sono stati preferiti altri docenti con punteggio inferiori al suo in ambiti indicati fra le prime sei preferenze.

Orbene, il MIUR ha adottato una condotta che si è tradotta nell'adozione di un criterio arbitrario e non rispondente alla clausola contrattuale. Ed infatti, qualora l'insegnante abbia indicato delle preferenze – come nel caso in esame - ciascuna preferenza doveva essere stilata, a livello nazionale, una graduatoria in ordine di precedenza e punteggio di modo che ciascun ambito venisse assegnato, mano a mano, a chi era più alto in graduatoria e secondo l'ordine di preferenza espresso.

Al contrario, l'individuazione dell'ambito di titolarità per ogni singolo docente si sarebbe dovuta svolgere per tentativi successivi: a partire dal primo degli ambiti selezionati dal docente, si sarebbe dovuta congiuntamente verificare la disponibilità di posti e la collocazione in graduatoria; nel caso in cui da questa verifica fosse risultato una disponibilità di posti sufficiente a scorrere la graduatoria degli aspiranti fino alla posizione dell'interessato, si sarebbe dovuto procedere con l'assegnazione dell'ambito, altrimenti si sarebbe dovuto passare ad eseguire la medesima operazione sugli ambiti successivi, ovviamente ripetendola fino a quando questi due elementi (disponibilità di posti e utile posizione in graduatoria) non si fossero combinati, sicché l'assegnazione ad un ambito nemmeno indicato tra le preferenze sarebbe stato giustificabile solo nel caso in cui in tutti gli ambiti prescelti la totalità dei posti disponibili fosse già stata occupata dai docenti con punteggi superiori.

L'interpretazione qui accolta trova conferma nelle Istruzioni impartite dal Ministero al programmatore del software ove si legge *“in ogni fase prevista dal CCNI, l'algoritmo tenta di assegnare la prima preferenza utile espressa dal docente verificandone la soddisfacibilità in base alla disponibilità e all'ordine di graduatoria con cui l'aspirante in esame può essere trattato su questa preferenza.”*.

Orbene, nella specie, certamente non appare legittima l'assegnazione degli ambiti territoriali e delle sedi sulla scorta della quale alla ricorrente sono stati preferiti altri due docenti avevano punteggio inferiore al suo (anche senza contare i 6 punti di ricongiungimento), nell'ambito della a scelta – SICILIA 0021 -, per il medesimo posto, classe di concorso, tipologia di scuola, come emerge dalla documentazione in atti.

Dall'articolato normativo fin qui esaminato, si ricava in primo luogo un criterio di progressività che condiziona il passaggio alla fase successiva delle operazioni di mobilità solo dopo il completamento di quella precedente (cfr. **all. 7** Tribunale di Palermo – Dott.ssa Paola Marino n. 2419/2017).

All'interno di ciascuna fase opera il sistema delle precedenze. In secondo luogo, per ciascuna preferenza è stilata una graduatoria e l'esame delle richieste viene effettuato partendo dal più alto punteggio.

Non solo. L'ordine di graduatoria degli aspiranti nell'ambito di ciascuna preferenza è dato dal punteggio più elevato. Pertanto la graduatoria segue l'ordine del punteggio all'intero della preferenza (ambito) indicata dall'aspirante e salvo il sistema delle

precedenze. Calando siffatte regole nel caso in esame deve ritenersi la sussistenza del *fumus boni juris*. Per quanto espresso, infatti, la procedura di assegnazione è affetta da eccesso di potere per manifesta illogicità e palese iniquità, posto che essa viola palesemente le disposizioni di cui alla Legge n. 124/1999 le quali hanno introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun iscritto. Criterio questo del "maggior punteggio" è stato ribadito in varie occasioni anche dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n.2199/2001), nonché dalla più recente giurisprudenza di merito.

La ricorrente ha compilato correttamente la domanda di mobilità e la prova è rinvenibile proprio nella domanda allegata (cfr. all.2) in cui emerge il criterio di viciniorietà al proprio ambito di residenza. **La domanda di mobilità della ricorrente, quindi, andava valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Donde, il MIUR ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l'ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dalla ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione.**

Mette conto osservare, che il principio di concorsualità della graduatoria, vincolava il MIUR, in quanto anche la procedura di mobilità ha **natura concorsuale** di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, AD UNA SCRUPOLOSA VALUTAZIONE dei titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

La ricorrente come documentato in atti presenta un punteggio elevatissimo.

Da qui l'errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenze, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge. Non solo. Si profila in tale sede anche la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione

che sanciscono il principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre l'eccesso di potere l'irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CCNI 2017/2017 TABELLA PAG. 36 PUNTO 37 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CCRI 2016/2017 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M. N. 131/2007 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI N. 6753 DEL 27.02.2015 - DALLA NOTA MIUR PROT. N. 19400 DEL 03.07.2015 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 (art. 1, c. 181, lettera c) punto 2) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO – VIOLAZIONE ART. 12 E 13 DELLA L. N. 104/1992 – VIOLAZIONE DECRETO SUPPLENZE DEL 13 GIUGNO 2017

La docente non ha ottenuto assegnazione provvisoria. Tale negazione è priva di fondamento legale.

Ed invero, l'USR Sicilia una volta verificata l'inesistenza di altro personale specializzato da collocare sui posti di sostegno, aveva l'obbligo di "offrire" l'assegnazione provvisoria sul sostegno ai docenti di ruolo che avevano fatto specifica domanda come le ricorrenti.

Come noto, l'assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (docenti di ruolo), che può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al genitore, al coniuge, al convivente, ecc.) oppure per motivi di salute, come espressamente previsto nel CCNI sulle Utilizzazioni e sulle Assegnazioni provvisorie che ne regola la disciplina.

Il personale della scuola (docente, educativo ed ATA) ha, quindi, la possibilità di partecipare alla "mobilità annuale", cioè di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari o assegnati da ambito territoriale, nella stessa o di altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità.

Le ricorrenti, quindi, pur di riavvicinarsi al proprio ambito di residenza hanno tutte formulato domanda di assegnazione provvisoria.

Ora, è interessante notare che dette operazioni seguono quelle di utilizzazione a domanda o d'ufficio dei docenti (risultati soprannumerari o in esubero) e precedono quelle di conferimento delle supplenze.

Difatti, come emerge dall'art. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti (d.m. n. **131/2007**), *“Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 4 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con: a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.”*

I posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal *“quadro annuale complessivo delle disponibilità ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni”* che, come disposto dal CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie deve essere predisposto dalla Direzione Regionale, come pure a livello provinciale *“PRIMA di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali”*, con obbligo di tempestiva informazione alle OO.SS. *“anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse”*.

Come precisato, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi **anche i posti in deroga** in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente.

Orbene, nella specie, le ricorrenti lamentano il diniego posto dall'Amministrazione che ha erroneamente ritenuto di dover assegnare i posti di sostegno in deroga, autorizzati dall'USR Sicilia, ai docenti precari anziché ai docenti di ruolo richiedenti – come loro - l'assegnazione provvisoria interprovinciale.

Tale condotta è stata assunta in assoluto spregio del CCNI 2017/2018. Ed infatti, l'allegato 1, del CCNI oggi offerto in produzione, rubricato "*sequenza operativa; Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazione di sede provvisoria personale docente*" a pag. 32 (riferibile alle docenti ricorrenti) "*operazioni su sostegno dei titolari di posto comune nella provincia (ivi compresi i docenti trasferiti su ambito)*" disciplina la corretta attribuzione dei posti di sostegno ai docenti su "posto comune" come le ricorrenti.

Mette conto rilevare, indi, che a pag. 36, punto 37 della predetta sequenza contrattuale integrativa per la mobilità è prevista espressamente la possibilità di assegnare posti di sostegno in deroga ai "*docenti di cui alla lettera m di cui all'art. 2 senza titolo di specializzazione compresi i docenti di cui all'art. 3 comma 11 se privi di titolo*", ossia le ricorrenti.

Non solo.

Dirimente, in proposito, è il Decreto Interministeriale relativo alla definizione degli organici n. 6753 del 27.02.2015 e specificamente richiamato dalla nota MIUR prot. n. 19400 del 03.07.2015 che, al riguardo, espressamente prevede che "*In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*"

Tali posti devono essere assegnati con priorità a docenti in servizio a tempo indeterminato con provvedimenti di durata annuale e, in subordine, a supplenti con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche."

La norma è di chiarezza cristallina: senza porre alcun discrimine tra posti in deroga autorizzati prima e posti autorizzati dopo il 31 agosto, attribuisce (sempre) precedenza, nell'assegnazione dei ridetti posti, ai docenti di ruolo attraverso "*provvedimenti di durata annuale*", ovverosia di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.

Vale a dire: ripristinando la possibilità di assegnare i posti di sostegno in deroga anche con contratti a tempo determinato (le cui operazioni iniziano a fine agosto e si

concludono entro il 31 dicembre), il decreto interministeriale pone il principio di diritto secondo cui anche i posti in deroga autorizzati successivamente alla data del 31 agosto **debbano essere attribuiti con priorità ai docenti di ruolo richiedenti l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria e solo in subordine ai docenti precari.**

Si ricorda che, ai sensi del Regolamento sulle supplenze sopra citato, le supplenze che coprono l'intero anno scolastico e generalmente conferite dall'UST territorialmente competente possono essere "annuali", quando conferite per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, ovvero "temporanee sino al termine delle attività didattiche" quando conferite per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, ma di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario conseguentemente all'autorizzazione di posti di sostegno in deroga, in data successiva al 31 agosto 2015.

Alla luce delle disposizioni richiamate, appare palese la scorrettezza dell'operato dell'Amministrazione che, dovendo conoscere già prima di iniziare le operazioni di utilizzazione tutte le disponibilità ed avendo comunque l'obbligo di privilegiare i docenti di ruolo nell'attribuzione dei posti in deroga, avrebbe dovuto attribuire ai docenti richiedenti l'assegnazione provvisoria.

Del resto, si ritiene anche doveroso denunciare, al fine di rappresentare al Giudice l'esatto quadro in cui va vagliata la questione sottoposta a giudizio, oltre che al fine della condanna alle spese di controparte, che l'USR Sicilia, con fare poco trasparente, non ha mai pubblicato le convocazioni (dei docenti precari) relative ai posti in deroga per cui è causa (con la conseguenza che i docenti esclusi dall'assegnazione provvisoria (come le ricorrenti) hanno saputo solo per caso o per passaparola da parte di amici e/o colleghi dell'avvenuta assegnazione dei ridetti posti in deroga a supplenti, che evidentemente l'Amministrazione – onde sfuggire al rischio di ben possibili e del tutto plausibili contestazioni – ha convocato in privato.

Si contestano in tale sede le modalità con cui sono stati assegnati i "posti di sostegno in deroga" all'inizio di quest'anno scolastico.

Per coprire quei posti **non potevano essere nominati i supplenti collocati nelle graduatorie ad esaurimento e d'istituto, ma dovevano prioritariamente essere**

assegnati i docenti di ruolo richiedenti assegnazione provvisoria, oggi ubicati nelle più disparate zone d'Italia dopo le assunzioni della “buona scuola”, come le ricorrenti.

Principi, questi, affermati anche dai Giudici di merito investiti della questione in relazione al rapporto individuale e contrattuale del docente. In tali procedimenti ex art. 700 il docente ha impugnato l'atto di “micro organizzazione”. Il Tribunale di Monza ha accolto il ricorso proposto da docente di Crotone, assunta in ruolo in Lombardia grazie alla legge 107, a cui è stato negato il trasferimento per ricongiungimento familiare.

Il Tribunale ha ordinato il trasferimento in Calabria, **assegnandole un posto di sostegno in deroga per l'anno scolastico 2017/2018.**

Quindi, diversamente da come sta operando l'USR Sicilia mediante l'attribuzione di posti sostegno in deroga a supplenti, anche non specializzati, i giudici di Monza hanno invece stabilito che, in caso di posto libero, la precedenza spetta al docente di ruolo anche non specializzato (*ex multis*: Tribunale di Monza Ordinanza di accoglimento totale settembre 2017 – Tribunale di Rimini Ordinanza di accoglimento totale settembre 2017).

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – OMESSA INDICAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELL'ALGORITMO:

Il MIUR non ha mai reso noto il *modus operandi* con cui i dati della ricorrente sono stati gestiti dal *software* del MIUR (cd Algoritmo). Da qui, pertanto, la violazione del principio di trasparenza per l'elaborazione dei dati della mobilità, al fine di consentire ai docenti interessati il controllo sulla regolarità delle operazioni poste in essere, secondo i principi di pubblicità, trasparenza e anticorruzione previsti dal D. L.vo 33/2013. Ora, è interessante considerare che tali principi sono stati anche ritenuti meritevoli di attenzione dal **Tar del Lazio, con la sentenza 3769, depositata il 22 marzo 2017 (cfr. all. 14). Il GA, in particolare, ha affermato che l'algoritmo con il quale il Miur ha determinato i trasferimenti interprovinciali del personale docente integra gli estremi di un documento accessibile e, pertanto, deve essere reso pubblico, non sussistendo al riguardo preclusioni legate alla tutela della proprietà intellettuale. Il Tar ha così ordinato al ministero dell'Istruzione di rendere noto il sistema di calcolo finito sotto accusa per aver gestito lo scorso anno la mobilità dei docenti.**

Nella specie, il Tar ha definito il software che gestisce l'algoritmo come atto amministrativo informatico: *“In ordine alla qualificazione del software che gestisce l'algoritmo di cui trattasi in termini di atto amministrativo si ritiene necessario - premesso tutto quanto in precedenza rilevato al riguardo, che, nella sostanza integra le conclusioni del ragionamento al riguardo - proprio attesa la novità e la complessità della questione, soffermarsi più diffusamente sulla natura del cd. atto amministrativo informatico. Ed ancora: E' evidente, infatti, che la mera descrizione dell'algoritmo e del suo funzionamento in lingua italiana non assolve alla medesima funzione conoscitiva data dall'acquisizione diretta del linguaggio informatico sorgente. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto siccome fondato nel merito e conseguentemente deve essere ordinato all'amministrazione di procedere nei termini di cui al dispositivo che segue al rilascio a parte ricorrente di copia del linguaggio sorgente del software che gestisce l'algoritmo relativo alla mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 di cui all'O.M. M.I.U.R. n. 241 del 2016.*

Appare evidente allora che le procedure adottate dal MIUR sono illegittime in quanto in violazione di norme di legge ed anche delle norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non è stato reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento, né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia, ed è stata affidata l'intera procedura di trasferimento ad un imprecisato "algoritmo", del quale, ancora oggi, non sono stati resi noti criteri modalità operative, il tutto con una assoluta impossibilità di verificare, con certezza, le procedure adottate.

PERICULUM IN MORA

Nel caso *de quo* il pregiudizio è **imminente** in quanto la ricorrente non ha ottenuto assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2017/2018. L'imminenza del danno è stata quindi documentata. E' chiaro che in difetto della corretta attribuzione del punteggio alla ricorrente verrebbe irrimediabilmente compromessa la possibilità di **concorrere, all'imminente mobilità 2017/2018 con il punteggio corretto, superiore ad altri colleghi che oggi si trovano in ambiti dalla stessa prescelti.** Condizione

questa che le determinerebbe un gravissimo pregiudizio atteso il diritto (provato e documentato) che le spetta (corretto posizionamento nella graduatoria di mobilità 2017/2018). Non è tutto: **il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno della ricorrente è altresì irreparabile**, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali (all. 9, 10, 11,12, 13) ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*). D'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi *pregiudizi alla vita familiare e di relazione non risarcibili per equivalente* tra questi anche un provvedimento del Tribunale di PISA (cfr. all. 15). (*ex multis* Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, che ha ribadito che in caso di trasferimento del lavoratore, l'irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore). Tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale (diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione) ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse - n. cronol. 47297/2016 del 21/11/2016 RG n. 10913/2016 - suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002). Deve quindi ritenersi ricorrere il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari della lavoratrice, come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*. Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente **nell'imminenza della mobilità 2017/2018**. In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto già prodottasi dall'inizio dell'anno scolastico e sino a data odierna, in danno della docente ricorrente.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la docente **Calanni Macchio** come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE ALL'ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI TREVISO



Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, fissata con Decreto l'Udienza di comparizione delle parti voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- 1) In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata in uno degli ambiti – i primi sei – indicati dalla stessa come da domanda di mobilità allegata.
- 2) Dichiarare che la docente nelle operazioni di mobilità è stata superata dai docenti con punteggio inferiore come da bollettini allegati.
- 3) Condannare il MIUR a far valere il principio delle preferenze negli ambiti territoriali indicati come preferiti nella domanda per l'a.s.2017/2018, secondo il punteggio ad essa attribuito e con priorità rispetto a concorrenti che abbiano conseguito minor punteggio.
- 4) In via principale, dichiarare il diritto della ricorrente di ad essere valutata nelle operazioni di mobilità l'anzianità di servizio maturata, al fine di far valere il principio delle preferenze negli ambiti territoriali indicati come preferiti nella domanda di mobilità 2017/2018, secondo il punteggio ad essa attribuito e con priorità rispetto a concorrenti che abbiano conseguito minor punteggio.
- 5) Ordinare l'assegnazione provvisoria della docente nell'ambito di ricongiungimento al coniuge per l'anno scolastico 2017/2018.
- 6) Senza recesso dalla superiore domanda principale e solo per eccesso di difesa : Ordinare alla Amministrazione l'assegnazione della Istituzione scolastica legittima in relazione al punteggio vantato dalla ricorrente.
- 7) Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni. Si depositano atti e documenti come da separato indice allegato al fascicolo di produzione.
- 8) **Si chiede di essere autorizzati alla notifica a mezzo PEC del Ricorso e del pedissequo Decreto di fissazione di udienza alle Amministrazioni interessate.**



Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si offrono in produzione i seguenti documenti giustificativi in formato digitale, come da indice allegato:

1. Contratto di lavoro.
2. Domanda di mobilità 2015/2016 e domanda di trasferimento.
3. Punteggio ricorrente.
4. Bollettini movimenti.
5. Reclamo.
6. Conciliazione.
7. Giurisprudenza favorevole.
8. Assegnazione provvisoria.
9. Certificato famiglia e residenza.
10. 
11. 
12. UNILAV del marito Sig. Di Noto Giuliano.
13. Documentazione medica docente Calanni Macchio.
14. Sentenza Algoritmo.
15. Ordinanza cautelare.
16. CCNI scuola 2017/2018.
17. CCNL 2016/2017. Ordinanza Ministeriale 8 aprile 2016 e relativi ALLEGATI.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori Angela Maria Fasano (CF:  - PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF:  - PEC: stefaniafasano@pec.it)

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine all'assegnazione del corretto punteggio alla ricorrente; Ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno ottenuto l'assegnazione d'Ambito indicato prioritariamente dalla ricorrente, di

cui alla domanda di mobilità ed aventi un punteggio inferiore. Rilevato che, La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della impossibilità di individuarli tutti, non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio e sarebbe eccessivamente onerosa; La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inadatta allo scopo giacché non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa; L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché "... *le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ...*" (Cass. n. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio fondamentale del diritto al contraddittorio (Cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003).

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento; Questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178-179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).

Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formulano

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Tribunale di Treviso in funzione del Giudice Unico del Lavoro

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1. Quanto ai potenziali contro interessati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet delle seguenti amministrazioni:

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100



AVVOCATI

Via Catania n° 42 c – 90141 – Palermo

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Palermo Via S. Lorenzo 312 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Riva de Biasio S.Croce, 1299, 30135 Sestiere Santa Croce VE, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale dello Stato di Venezia Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30100

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato non è stato versato attesa la dichiarazione di esenzione.

Palermo, addì 6 novembre 2017

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

R.G. n. 1596/2017



TRIBUNALE DI TREVISO

-sezione lavoro-

Il Giudice del Lavoro dott.ssa R. Poirè

Letto il ricorso che precede;

FISSA

per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 20/12/2017 h.10 onerando la parte ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto entro l'11/12/2017 ed autorizzando la notifica ai potenziali controinteressati mediante pubblicazione telematica sul sito internet del Miur.

Invita le parti a fornire al giudicante copia cartacea di cortesia degli atti introduttivi del giudizio e dei documenti sino al giorno dell'udienza.

Treviso, 06/12/2017

Il Giudice

dott.ssa Roberta Poirè



